

per la LOMBARDIA

INTERVENTO AD ADIUVANDUM

della "SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", c.f. 95001650167, p. iva. 00662790161, con sede in 20145 Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, in persona del Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Joseph F. Brigandì, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli Avvocati **Max Diego Benedetti** (c.f. BNDMDG77L14F205C; PEC: *maxdiego.benedetti@milano.pecavvocati.it*; fax: 0247951127), **Fabio Andrea Bifulco** (c.f. BFLFND66A05F205R, PEC *segreteria@pec.studiolegalebifulco.it*), **Maurizio Boifava** (c.f. BFVMRZ64P23F205K, PEC *avv.maurizioboifava@monza.pecavvocati.it* fax: 0396322234), **Joseph Francesco Giacomo Brigandì** (c.f. BRGJPH78C09F205V; PEC: *joseph.brigandi@milano.pecavvocati.it*; fax: 0258328580), **Andrea Ivan Bullo** (c.f. BLLNRV71L29F205V, PEC *andreaivan.bullo@milano.pecavvocati.it* fax: 0258307990), **Alessandro Dal Molin** (c.f. DLMLSN76E08F205Q PEC: *alessandro.dalmolin@milano.pecavvocati.it* fax: 0287245139), **Francesco De Marini** (c.f. DMRFNC75L16A794B, PEC: *francesco.demarini@milano.pecavvocati.it* fax: 0236514955), **Filippo Martinez** (c.f. MRTFPP69R10G273B, PEC: *filippo.martinez@milano.pecavvocati.it* fax: 0255181948), **Simona Motta** (c.f. MTSMN76E50L400D, PEC: *s.motta@milano.pecavvocati.it* fax: 0236765162), **Fabio Pellicani** (c.f.

PLLFBA58T26F205U, PEC *fabio.pellicani@milano.pecavvocati.it* fax: 0289078814), **Guido Reggiani** (c.f. RGGGDU81A07F205T PEC: *guido.reggiani@pec.gop.it* fax: 0276009628), **Ruggero Tumbiolo** (c.f. TMBRGR59T29A462Y, PEC *ruggero.tumbiolo@como.pecavvocati.it* fax: 031262838).

La Società dichiara di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avvocato Francesco De Marini in Milano, Via E. Visconti Venosta, n.7.

Nel ricorso al Tar Lombardia

promosso da

Gli Avvocati FABIO ANDREA BIFULCO, MAURIZIO BOIFAVA, ANDREA IVAN BULLO, FILIPPO MARTINEZ, FABIO PELLICANI, RUGGERO TUMBIOLO,

contro

il COMUNE DI PIEVE EMANUELE, p. iva 04239310156, c.f. 80104290152, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 20090 Pieve Emanuele (MI), Via Viquarterio n. 1,

per l'annullamento, prevista sospensione,

dell'avviso, del disciplinare e del capitolato relativi alla procedura indetta dal Comune di Pieve Emanuele (MI) per l'affidamento dei servizi legali CIG Z3D2A103AA, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente inclusa la determinazione n. 1202 del 21 ottobre 2019, di approvazione della documentazione concorsuale.

I. PREMESSA

La Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM (d’ora innanzi SOLOM) è associazione tra avvocati che svolgono la propria attività in Lombardia, prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.

Per quanto riguarda le proprie finalità istitutive, come da statuto **doc.1**, SOLOM, oltre a contribuire alla definizione ed alla valorizzazione degli elementi che connotano e distinguono la figura e l'attività dell'avvocato amministrativista, concorre alla soluzione delle problematiche degli avvocati che esercitano la loro attività nel settore del diritto amministrativo (cfr. art. 2, **doc.1**).

A tal fine SOLOM può svolgere ogni attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità, nonché promuovere ogni più opportuna iniziativa, anche di tipo giurisdizionale (cfr. sempre il citato art. 2).

SOLOM è altresì socio fondatore di UNAA - Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, con sede in Roma, la quale, grazie anche all’apporto di SOLOM, ha ottenuto il riconoscimento quale associazione specialistica maggiormente rappresentativa in forza di delibera del Consiglio Nazionale Forense del 26 settembre 2014.

Con sentenza 11 dicembre 2017, 1289/2017, il Tar Puglia, Sez. II, ha riconosciuto tanto la legittimazione quanto l’interesse della analoga associazione pugliese (la Camera Amministrativa Distrettuale di Bari) ad impugnare l’avviso pubblico per la

formazione di un elenco di avvocati cui attingere per l'affidamento di incarichi professionali.

- . -

Alcuni avvocati membri del Consiglio direttivo della Solom hanno impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Pieve Emanuele per l'affidamento del servizio di assistenza legale per la gestione – solo nominalmente – del “contenzioso” del Comune stesso, da affidarsi secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Solom ritiene opportuno intervenire in giudizio, ad *adiuvandum*, a tutela dell'interesse collettivo di cui è portatrice.

- . -

II. FATTO

Per quanto riguarda l'attività da rendersi a termini del capitolato speciale, il servizio, oltre alla attività di rappresentanza in giudizio, comprende anche l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale (“*supporto giuridico / legale*”), tra cui:

- “*consultazioni orali*” e “*pareri anche telefonici*” che “*non comportino informativa e particolare studio*”;
- “*pareri scritti che comportino informativa e particolare studio*”;
- “*esame e studio di pratiche*”;
- “*redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni ed istanze*”.

Inoltre, dell'ambito del “*supporto giuridico / legale*”, è incluso quello che riguarda anche la “*correttezza degli atti e/o delle procedura da adottare*”.

Per quanto concerne, poi, le relative modalità esecutive, il legale, oltre ad una disponibilità telefonica, deve assicurare *“la propria personale presenza presso il Comune almeno un giorno alla settimana”*.

In ogni caso, a fronte di un corrispettivo fisso ed omnicomprendivo, la quantità e le caratteristiche delle attività da rendersi non vengono in alcun modo precisate, essendo previsto un impegno tendenzialmente illimitato:

- per tutta la durata temporale del servizio, come contestualmente fissata in dodici mesi;
- e per ogni branca e materia giuridica, dacché, *ex art. 1 del capitolato*, i servizi richiesti spaziano dal diritto civile, a quello amministrativo, al diritto penale, tributario e contabile, nelle sue possibili diversi sedi giudiziarie.

Anzi, a dire il vero neppure la durata stessa del servizio è oggetto di preciso limite temporale, dal momento che, ai sensi dell'art. 3 del capitolato, l'attività difensiva deve essere assicurata anche dopo la scadenza annuale, per tutte le controversie giudiziarie che non siano concluse a quella data.

Si badi che, in quanto il compenso risulta scollegato dalla effettiva consistenza, quantità e complessità delle prestazioni, il medesimo risulta chiaramente violativo dell'articolo 13-bis della l. 31 dicembre 2012, n. 247, come applicabile anche ai rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 19-quaterdecies, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

- . -

Oltre che per la palese mancanza degli elementi utili per la formulazione di una offerta seria e ponderata, e la indebita commistione di attività di eterogenea e diversa natura (come si vedrà oltre, è finanche prevista la fornitura di prodotti e soluzioni informatiche da parte del professionista), la procedura si caratterizza per la presenza di requisiti di partecipazione di illogica, penalizzante e discriminatoria specie.

In particolare, l'art. 7 del disciplinare, alle lettere d), e) ed f), richiede:

- l'assunzione nel quadriennio 2014 / 2018 di pregressi incarichi difensivi in tutte le diverse branche giuridiche e sedi giudiziarie (amministrative, tributarie, civili e penali), a dispetto della notoria differenziazione tra tali settori nei mercati professionali di riferimento;
- la necessità che si tratti di incarichi conferiti esclusivamente da ("per conto di") "Enti pubblici e Locali", in odio alla quanto mai ovvia considerazione per cui la natura pubblica o privata del cliente / committente non è in alcun modo indice di una diversa capacità professionale.

- . -

Infine, e per quanto attiene ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico (accreditato di complessivi 85 punti), l'art. 12 del disciplinare prevede che:

- per quanto attiene ai "TITOLI DI SERVIZIO", debba

considerarsi:

- il “numero [dei] patrocini legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni per giudizi trattati e risolti con esito positivo pieno per la Pubblica Amministrazione”, sino ad un massimo di 24 punti (cfr. par. 1);
 - i “patrocini conferiti da Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni”, in quanto non riconducibili a quelli cui sopra, sino ad un massimo di 15 punti (cfr. par. 2);
 - gli “incarichi di studio, ricerca o di consulenza conferiti dalla Pubblica Amministrazione .. negli ultimi 5 anni (omissis)”, sino ad un massimo di 4 punti (cfr. par. 3);
 - la “collaborazione in materia di contenzioso a mezzo di affidamenti dei servizi legali con la Pubblica Amministrazione per periodi non inferiore ad 1 (un) anno”, sino ad un massimo di 5 punti (cfr. par. 6);
- per quanto attiene al “MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO” (con un massimo di 35 punti), debba considerarsi la “fornitura in comodato d’uso gratuito al Comune di hardware e/o software per facilitare la trasmissione degli atti all’affidatario da parte degli uffici”, per un complessivo di punti 5.

Trattasi, all’evidenza, di criteri illogici e discriminatori, tali da incidere immediatamente sulle modalità di formulazione della offerta, rendendola di fatto impossibile a coloro che non presentano gli elementi premiali di cui sopra.

III. DIRITTO

III.I. IN RELAZIONE AL MOTIVO I DEL RICORSO INTRODUT- TIVO

È noto che l'agire della p.a. in generale deve improntarsi ai precetti di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, l. 241/1990.

Inoltre, secondo il comma 3 dell'art. 1, l. 241/1990, la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Per quanto riguarda poi, in particolare, l'attività negoziale della p.a., il d.lgs. 50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici) introduce il rispetto di ulteriori guarentigie, distinte a seconda della tipologia dei contratti.

Per quanto concerne i contratti pienamente soggetti al d.lgs. 50/2016, l'art. 30 prevede che i medesimi siano affidati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità (cfr. il comma 1), ponendo altresì il divieto di limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (cfr. comma 2).

I medesimi principi si applicano per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, giusto quanto previsto dall'art. 36,

comma 1.

Per quanto concerne, poi in via specifica, gli affidamenti dei servizi legali, l'art. 17, comma 1, lett d), del medesimo d.lgs. 50/2016, li esclude dalla applicazione integrale del codice dei contratti, allorché si tratti di:

- rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di arbitrato o di conciliazione;
- o di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti giudiziario di cui sopra, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

A termini dell'art. 4, d.lgs. 50/2016, anche tali servizi, devono essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, e proporzionalità.

Peraltro, la giurisprudenza maggioritaria ha da tempo chiarito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730) che si esula dal contratto di lavoro autonomo professionale, allorché l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione per la singola fattispecie, ma si configuri come modalità tipica degli appalti di servizi sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità.

Ciò è quanto avviene nel caso di specie, dacché:

- la procedura è finalizzata alla assegnazione di una pluralità di incarichi, non definita *ex ante*;
- la medesima comprende anche attività di consulenza slegate da uno specifico contenzioso, sino a coinvolgere l'avvocato in compiti interni ed organici alla p.a.;
- il contratto ha carattere temporalmente continuativo, e prevede anche la presenza fissa del legale presso il Comune a prescindere dalla sussistenza di eventuali contingenti necessità.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che i requisiti di partecipazione come sopra indicati restringono indebitamente l'accesso degli avvocati amministrativisti alla procedura di che trattasi, in violazione dei precetti di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e proporzionalità.

Per un verso, ed in connessione con la indebita commistione di attività riconducibili a materie e professionalità diverse, **si preclude la partecipazione agli avvocati che esercitano la propria attività prevalentemente nel settore del solo diritto amministrativo.**

Con richiamo a quanto evidenziato anche nel mezzo di censura che segue, è pacifico che nella pratica esperienza gli avvocati indirizzino la propria attività prevalentemente verso una specifica materia, a garanzia anche di un maggiore qualità professionale, essendo del tutto eccezionali i casi in cui il singolo avvocato spazi dal diritto civile, a quello penale, fino al diritto tributario ed a

quello amministrativo.

Per altro verso, la richiesta di dati esperienziali (lo svolgimento di pregressi incarichi professionali) relativi solo ad incarichi da parte di enti pubblici, è in sé stessa sia manifestamente illogica che violativa dei principi della parità di trattamento.

E', difatti, di tutta evidenza che, ai fini della qualificazione professionale dell'avvocato, risulti indifferente se l'esperienza di assistenza in giudizio sia stata maturata per conto di enti privati o di enti pubblici, trattandosi comunque di applicare i medesimi istituti giuridici di diritto sostanziale o processuale, a prescindere dalla natura giuridica del cliente, o della sua qualificazione.

E ciò è vieppiù evidente in relazione al fatto che, nei giudizi amministrativi, alla parte pubblica si contrappone necessariamente una parte privata, senza che alcuna differenza ontologica quanto all'attività dei diversi difensori.

In conclusione, i requisiti di ammissione indicati all'art. 7 del disciplinare, alle lettere d), e) ed f), si rivelano illegittimi sotto un duplice profilo, sia in relazione al fatto che pretendono di selezionare un avvocato tuttologo con esperienza sostanzialmente in tutte le branche del diritto, sia con riferimento al fatto che tale esperienza verrebbe dimostrata solo attraverso incarichi giudiziali conferiti da enti pubblici e non anche da persone fisiche o giuridiche di diritto privato.

INTRODUTTIVO

È dato di comune esperienza, testimoniato anche dalla esistenza di normativa che riconosce e incentiva il conseguimento del titolo di specializzazione forense (cfr. l'art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247), che il mercato professionale degli avvocati da tempo si caratterizzi per una sempre più frequente differenziazione dei professionisti a seconda delle diverse materie in cui svolgono la propria attività (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, etc).

Posto che l'ordinamento giuridico detta, per ciascuna materia, regole sia sostanziali che processuali di diversissima natura, e diverse sono anche le sedi giudiziarie in cui le varie materie sono trattate, da tempo i professionisti indirizzano la propria attività verso uno specifico settore di elezione, al fine di potere rendere in esso una prestazione di elevato livello qualitativo.

Di riflesso, la maggiore competenza del professionista in una singola materia, soddisfa e massimizza anche l'interesse del cliente ente pubblico alla maggiore efficienza ed al buon andamento della azione amministrativa.

Quanto sopra è vieppiù vero per gli avvocati che esercitano la propria attività nel settore del diritto amministrativo.

A parte l'abnormemente maggiore dato delle relative fonti normative e dei loro continui aggiornamenti (specie se rapportato al diritto civile ed a quello penale), l'avvocato amministrativista applica categorie concettuali e principi per nulla equiparabili a

quelli che si praticano nelle altre materie, a cominciare da quanto concerne la natura delle posizioni giuridiche che si confrontano nei giudizi amministrativi.

Ne deriva che la scelta di accomunare in una procedura l'esercizio di attività legale relativa a praticamente l'intero novero delle diverse materie (dal diritto tributario a quello penale):

- restringe indebitamente l'accesso agli incarichi;
- e disattende le istanze di maggiore efficienza qualitativa.

In evidente connessione con le disposizioni dell'art. 30, d.lgs. 50/2016, ed in particolare con il divieto delle stazioni appaltanti di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici, l'art. 51 dello stesso decreto pone il principio della necessaria separazione in lotti per gli appalti che prevedano "parti" di un lavoro o di un servizio (lotti funzionali o prestazionali) suscettibili di autonomia "*funzionalità, fruibilità e fattibilità*" (cfr. la definizione di lotti di cui all'art. 3, lett. gg) e gggg), d.lgs. 50/2016).

Sempre il predetto art. 51, dispone l'obbligo delle stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione.

Entrambe le suddette disposizioni appaiono qui violate.

L'Ecc.mo Tar adito, con sentenze Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 356/2018, e 20 aprile 2017, n. 906/2017 (questa ultima riformata, ma per la specificità del caso) ha già avuto modo di evidenziare come, in una ottica *pro* concorrenziale, la regola sia quella della suddivisione in lotti, e la mancata suddivisione:

- deve essere frutto di una scelta razionalmente necessitata;
- e deve essere adeguatamente motivata.

Si noti sin d'ora come, nella prima decisione, l'Ecc.mo Tar abbia ritenuto irrilevante la possibilità dell'operatore di costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) o di ricorrere all'avvalimento al fine di sopperire ai requisiti richiesti dall'unico lotto, posto che il diritto/interesse legittimo a partecipare si pone come individuale, e che la partecipazione in forma congiunta non dipende dalla esclusiva volontà dell'operatore (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038).

D'altro canto, l'art. 45, d.lgs. 50/2016, laddove elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, menziona al primo posto gli imprenditori individuali e le singole società, vietando per l'effetto di limitare la partecipazione ad una delle altre categorie.

Gli stessi principi trovano riscontro in numerose decisioni del Consiglio di Stato, e, in particolare:

- nella sentenza Sez. V, 13 novembre 2017, n. 5224/2017, ove è stato precisato che la regola della ripartizione in lotti trae ragione dai principi di concorrenza, *par condicio* e non discriminazione;
- nella sentenza Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110/2017, che ha stigmatizzato l'indizione di una procedura di gara avente ad oggetto prestazioni ed attività contenutisticamente diverse, eterogenee ed autonome, evidenziando altresì come

all'eventuale necessità di coordinamento può sopperirsi in fase esecutiva, o di sua regolamentazione *ex ante* (in termini cfr. anche la decisione Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038).

Ed ugualmente è a dirsi per la giurisprudenza dei singoli TT.AA.RR territoriali - dal Tar Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1335/2011, al Tar Lazio, Sez. I quater, 6 aprile 2017, n. 4293 (oltre alla decisine Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 1345), sino all'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 274/20178 del 15 marzo 2017 - e per gli orientamenti dell'ANAC (cfr. il parere n. 33 del 13 febbraio 2014).

III.III IN RELAZIONE AL III MOTIVO DEL RICORSO INTRODUT- TIVO

E' noto che, ai fini sia del garantire la partecipazione in condizioni di paritaria concorrenza e di trasparenza, che della economicità ed efficienza della azione amministrativa, gli atti che promuovono procedure concorsuali devono recare gli elementi essenziali per la formulazione dell'offerta.

In particolare il concorrente, al fine di formulare una offerta seria ed adeguata, deve poter apprezzare la tipologia e quantità delle prestazioni da rendersi.

La procedura *de qua* si connota invece per l'assenza di tali elementi, posto che la procedura riguarda un numero indeterminato di incarichi difensivi, di eterogenea natura, e lo stesso è a dirsi per quanto concerne le prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale.

In siffatte condizioni al concorrente è preclusa la possibilità di calcolare la convenienza economica della procedura, imponendosi condizioni negoziali non convenienti.

La legge (si veda sia il comma 2 dell'art. 2233 c.c., che la definizione dell'appalto a corpo fornita dalla lettera *ddddd* dell'art. 3 del D. lgs. 50/2016) impone di adeguare il corrispettivo – qualora esso si riferisca alla prestazione complessiva – all'importanza dell'opera, così come dedotta e disciplinata nel contratto.

Ragionando *a contrario*, occorre che le opere da realizzare (*rectius*: le prestazioni da svolgere) siano descritte in maniera il più possibile dettagliata, in modo tale da consentire la determinazione delle effettive attività che in concreto dovranno essere eseguite: il numero degli incarichi presunti.

Tale necessità risulta impellente allorquando il compenso sia determinato *a forfait*, perché il concorrente deve essere in grado sia di proporre un'offerta congrua rispetto all'oggetto contrattuale, sia di comprendere quali siano le attività da svolgere in fase esecutiva.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa è unanime nell'affermare la necessità della determinazione dell'oggetto del contratto nell'appalto a corpo (*ex multis*: Cons. Stato Sez. V, 22/01/2014, n. 313; Cons. Stato, Sez. II, 7/03/2001, n. 149). Inoltre, la giurisprudenza di merito si è spinta a dire che in mancanza di tale dettagliata descrizione dell'opera, il contratto debba ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

(cfr. Trib. Mantova 23/01/2006).

III.IV IN RELAZIONE AL MOTIVO IV DEL RICORSO INTRODUT-
TIVO

L'oggetto del servizio è indeterminato sia in relazione alla materia oggetto della prestazione [*"giudizi civili, penali, amministrativi e di natura contabile e tributaria (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc.) .., tutte le procedure di mediazione .. e le procedure di arbitrato ..tutti i ricorsi proponibili dall'Ente, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ed attivazione procedure per il recupero di crediti vantati dall'Ente"*], sia in relazione alla natura dell'attività, non solo giudiziale ma anche stragiudiziale, richiesta dall'Amministrazione resistente.

Quest'ultima infatti ricomprende *"il supporto giuridico / legale .. in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare (..)"*, ed è dunque svincolata dalla prima.

Ebbene, proprio l'assenza di diversificazione tra attività di consulenza ed attività giudiziale determina una violazione dei principi posti a tutela della legittimità della procedura di gara.

In altri termini, la suddivisione in lotti avrebbe dovuto essere effettuata anche in relazione alla distinta natura dell'attività che si chiede venga svolta dall'avvocato vincitore della gara, attività di natura giudiziale ed extragiudiziale.

Si tratta di attività che richiedono un impegno ed un apporto dell'avvocato di tipo decisamente diverso, non a caso tenute distinte e separate sia dalla normativa che contiene gli importi

delle tariffe forensi sia dall'art. 17 del d.lgs. 50/16. Peraltro le prestazioni di carattere extragiudiziale non sono nemmeno riservate per legge agli avvocati.

Da qui la necessità, anche in tal caso, di suddividere in lotti l'affidamento di tali prestazioni, ovvero quantomeno l'obbligo di motivare, in caso di appalto congiunto, spiegando le ragioni per cui la suddivisione in lotti distinti tra attività giudiziale ed extragiudiziale (come già prima tra attività di natura civile, penale, amministrativa, ecc) avrebbe condotto ad un esito pregiudizievole per il Comune di Pieve Emanuele.

Nulla di tutto questo è avvenuto, nel caso che ci occupa.

- . -

Infine, è evidente come la previsione di una eventuale fornitura di hardware e software informatico, sia in sé stessa illegittima, in quanto non pertinente con l'attività di avvocato, esulando altresì dalle possibilità di copertura assicurativa.

III.V IN RELAZIONE AL MOTIVO V DEL RICORSO INTRODUT- TIVO

Come illustrato in fatto, il capitolato speciale prevede l'erogazione di un corrispettivo fisso, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale espresso dai concorrenti rispetto all'importo posto a base di gara, in modo dichiaratamente indipendente (*"independentemente"*) *"dal numero dei contenziosi"*.

Il ridetto compenso assorbe e riguarda anche l'attività di assistenza e consulenza extragiudiziaria, anche essa prevista in guisa

tendenzialmente illimitata.

Va però evidenziato che, in sede di modifica della legge professionale (l. 247/2012), l'art. 17 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito con modificazioni dalla l. 172/2017) ha, tra l'altro:

- definito come "equo compenso" quello che risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l. 247/2012);
- sancito come vessatorie, e quindi nulle, le clausole contrattuali che non rispettino il principio dell'equo compenso;
- stabilito l'obbligo della pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Considerato quanto sopra, e compiuto un raffronto con i parametri forensi come previsti dal dm. 10 marzo 2014 n. 55 (e successive modifiche), appare evidente come il compenso previsto nella procedura *de qua* si disinteressi della quantità e qualità del lavoro professionale, nonché dei parametri ultimi citati.

Sussiste altresì la violazione dell'art. 2233 cod. civ, per il quale la misura del compenso per la prestazione d'opera professionale deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Con riferimento all'analogo caso di procedura di affidamento di servizi legali su base meramente temporale a fronte di un compenso fisso (in quel caso con base d'asta € 48.000,00), il Tar Sicilia- Palermo, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 334/2017, ha decretato delle stesse violazioni come anche qui compendiate.

III.VI IN RELAZIONE AL MOTIVO VI DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Il bando di gara presenta ulteriori profili di illegittimità con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico.

In particolare, l'art. 12 del predetto bando prevede per la valutazione dell'offerta tecnica un punteggio massimo di 50 punti per i titoli di servizio (il c.d. "curriculum" del candidato) ed un punteggio massimo di 35 punti per il miglioramento del servizio.

Per ciò che concerne il punteggio assegnato ai titoli di servizio, il bando ripartisce il punteggio di 50 punti sulla base delle attività svolte dal professionista e del conseguimento del risultato raggiunto.

Nello specifico, l'Amministrazione resistente attribuisce 2 punti - e fino a un massimo di 24 punti - per ogni giudizio conferito da Pubbliche Amministrazioni che abbia avuto un esito positivo pieno per l'Amministrazione stessa.

In altre parole, l'Amministrazione resistente attribuisce un valore significativo (quasi la metà del punteggio previsto per i titoli di servizio) ai giudizi conclusi positivamente e in favore della

assistita Pubblica Amministrazione.

La suddivisione del punteggio così come disciplinata nel bando non solo non sortisce l'effetto desiderato di scegliere il miglior contraente - come appresso si dirà - ma tale criterio di attribuzione del punteggio è illecito poiché contrario ad un elementare assioma giuridico, quello per cui l'avvocato - come il medico o altri professionisti - non può mai essere sottoposto ad una obbligazione di risultato, e ciò rende in concreto impossibile una seria formulazione dell'offerta.

La scelta dell'Amministrazione resistente di collegare la valutazione della competenza e capacità dell'avvocato al numero di contenziosi vinti è assolutamente illegittima e deve essere censurata.

Come noto l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad assumersi i soli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 31 Dicembre 2012 n. 247, tra i quali non rientra il conseguimento della vittoria del giudizio.

La giurisprudenza è unanime nell'affermare che le obbligazioni afferenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Con particolare riferimento alla figura dell'avvocato, la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che *“egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.”* (cfr.

Cass. Civ., 16/02/2016, n. 2954).

Pertanto, l'attività dell'avvocato deve essere svolta nel rispetto del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c., che, insieme agli obblighi dettati dalla normativa che disciplina l'ordinamento professionale forense, diventa la cartina di tornasole per determinare la responsabilità contrattuale.

E' evidentemente superfluo, in questa sede, specificare le ragioni che impediscono di ritenere che un avvocato possa mai essere soggetto ad un'obbligazione di risultato, come fosse un costruttore che debba realizzare un'opera.

D'altronde è fin troppo ovvio che l'esito positivo di una causa, e quindi il risultato cui sarebbe in tesi obbligato l'avvocato, non dipenda dalla capacità professionale dell'avvocato stesso, o quantomeno non solo da questo, bensì da fattori estranei all'incarico. Ragionando diversamente, nel caso in cui dovesse ritenere che la posizione del cliente che lo incarichi presenti criticità, si arriverebbe all'assurdo per cui l'avvocato dovrebbe rifiutare l'incarico per questa sola ragione, così da non minare la propria immagine professionale, e ciò contravverrebbe al suo ruolo, con buona pace del diritto di difesa e delle regole basilari dell'ordinato sistema costituzionale.

Anche se si dovesse ritenere che gli incarichi professionali di carattere giudiziale siano assoggettati alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, e in tal caso ovviamente dei contratti passivi, ciò rileverebbe al solo fine della procedura per la scelta del

contraente, e non inciderebbe sulla natura del contratto che verrebbe poi stipulato tra amministrazione ed avvocato. In altre parole, mentre la scelta del contraente avviene tramite gare d'appalto, l'affidamento di un incarico professionale non può rivestire la natura di contratto d'appalto ex art. 1655 c.c.

Se dunque l'avvocato non è - e non può essere - tenuto per legge a vincere la causa, allora non è nemmeno legittimo premiare l'esito positivo e scegliere quale criterio di attribuzione del punteggio il maggior numero di giudizi vittoriosi, peraltro per un massimo di ben 24 punti.

L'assioma per cui chi ha vinto più cause è più bravo di un altro, e quindi meritevole di un punteggio più alto, è un assioma antiggiuridico che non può e non deve trovare spazio alcuno in una procedura di scelta del contraente.

Non solo. In seno al criterio in contestazione si intravedono ulteriori criticità.

Anche in questo caso, come già visto per i requisiti di ammissione, i giudizi da prendere in esame ai fini dell'attribuzione del punteggio possono essere solo quelli conferiti dalle pubbliche amministrazioni, e non anche quelli conferiti da persone fisiche o giuridiche di diritto privato.

La irragionevolezza di un siffatto incedere, e prima ancora di un siffatto ragionare da parte del Comune di Pieve Emanuele, è già stata spiegata in precedenza, e basti quindi rinviare a tali considerazioni da intendersi applicabili anche in relazione al criterio

valutativo.

Inoltre, il bando prevede espressamente che per l'attribuzione del punteggio "*non potranno essere presi in considerazione, e quindi non determineranno attribuzione di punteggio giudizi utilizzati per il raggiungimento del requisito di accesso di cui al precedente art. 6, lett) d) e) ed f).*" (cfr. art. 12 punto 1 - TITOLI DI SERVIZIO).

In altre parole l'avvocato, oltre al numero elevato di patrocinii legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni per tutte le branche del diritto, deve dimostrare di aver vinto giudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati ai fini della ammissione alla gara, da non computarsi ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ciò non è ragionevole: una volta che si è individuato un numero minimo di giudizi conferiti, non si vede perché questi poi non possano rilevare ai fini del punteggio. E' bene sottolineare a tal fine che non può trovare spazio, nella specie, il noto principio che vieta la commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione, in quanto sostanzialmente inapplicabile in relazione ai servizi di natura intellettuale.

Infine, si badi che il redattore della *lex specialis* in contestazione utilizza l'aggettivo 'pieno' in riferimento all'esito positivo dei giudizi, il che sembra circoscrivere ulteriormente il campo, seppure in modo ambiguo e incerto.

Ci si domanda, ad esempio, se le pronunce di rito (per esempio, la irricevibilità di un ricorso avverso) possano essere considerate come un esito positivo pieno, oppure per altro verso se un

ricorso che presenti 5 censure e venga accolto solo con riferimento ad una di esse, e/o ad una censura subordinata, raggiunga un esito positivo pieno o parziale.

III.VII IN RELAZIONE AL MOTIVO VII DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Come noto il legislatore ha enunciato nell'art. 95 comma 6 del codice una serie di criteri valutativi senza pur tuttavia la pretesa della loro esaustività; da quivi l'utilizzo nel terzo periodo della perifrasi "*Nell'ambito di tali criteri possono rientrare ...*", che l'elaborazione pretoria ha rimesso alla (recte ha riconosciuto essere frutto) della scelta discrezionale della stazione appaltante, salvo il limite, questo sì tassativo, riportato nel primo periodo del comma ut supra "*I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto*" (enfasi aggiunta).

Orbene è sufficiente nel presente casus belli comparare il presupposto normativo da ultimo richiamato con l'applicazione fattane dall'ente resistente per apprezzare l'esistenza di tutti gli elementi sintomatici del sindacato debole del G.A..

Vero è, infatti, che la lex specialis ha previsto alla lett. b) dell'art. 11 "*35 punti per MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO BUSTA TECNICA*", così declinati:

- "1. per ogni ulteriore attività di carattere amministrativo-legale proposta dal concorrente: punti 3 fino ad un massimo di punti 15;*
- 2. archiviazione in forma digitale dei fascicoli trattati: punti 15;*

3. *fornitura in comodato d'uso gratuito al Comune di hardware e/o software per facilitare la trasmissione degli atti all'affidatario da parte degli uffici comunali: punti 5".*

Senonché non vi è chi non veda come quello rubricato sub:

- 2 sia al contempo vuoi strabordante per la sua illogicità, venendo a "premiare" un'attività che non solo è "elementare" per la gestione quotidiana di qualsivoglia studio professionale (cioè non solo di un avvocato amministrativista), vuoi illogico non fosse altro perché a seguito dell'introduzione del P.A.T. (che pur tuttavia fa seguito al P.C.T. in vigore da molto prima) è necessario per tutti gli avvocati (amministrativisti e non solo) che intendono iscrivere a ruolo un ricorso ovvero costituirsi nello stesso una forma di gestione/archiviazione dei fascicoli in modalità digitale, visto che solo attraverso tale modus è possibile caricare a portale gli atti, i documenti e tutto quanto attiene al fascicolo giudiziario. Da quivi l'impossibilità di pensare che il sub elemento in disamina possa fregiarsi della qualifica di "*MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO*", non in disparte la circostanza che la "*archiviazione in forma digitale*" è forma gestionale che non viene svolta dal professionista ma dai dipendenti (segretarie/segretari) che operano sotto le direttive dello stesso, con derivata inesistenza di una corrispondenza biunivoca fra miglioramento del servizio e concrete capacità del selezionando professionista, a meno che la scelta sia finalizzata a trovare un esperto in archiviazione digitale anziché nel diritto

amministrativo. Da quivi lo sviamento e il travisamento permeante lo stesso;

- 3 sia affetto non solo da tutte le figure sintomatiche di eccesso di potere riportate nell'epigrafe ma financo sia "mortificante", posto che viene attribuito al professionista, che solitamente assolve ad una prestazione di mezzi e non di risultato, anche l'incarico di diventare fornitore della stazione appaltante, laddove la finalità di *"facilitare la trasmissione degli atti all'affidatario da parte degli uffici comunali"* è un grave fuor d'opera perché collide apertamente con le previsioni del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005) e con i suoi principi, che impongono alle stazioni appaltanti quale ordinaria modalità di agire quella di utilizzare le forme di trasmissione telematiche e di organizzarsi allo scopo (art. 2 *"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*), principi che quivi sono richiamati nelle *"INFORMAZIONI GENERALI La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici"* (enfasi aggiunta), non in disparte il fatto che i contratti software vietano la cessione a terzi dell'utilizzo degli stessi, visto che il

titolare deve esserne anche l'utilizzatore (e con utilizzo dedicato, laddove "business" ai componenti lo studio professionale). Da quivi sorge spontanea la domanda se il Comune resistente, per effettuare le comunicazioni previste dai commi 2-bis e 6 dall'art. 76 del codice degli appalti ai concorrenti delle procedure che indice, richieda agli stessi quale condizione di partecipazione altrettante forniture? (*"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti."*)

– *"6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto."*). Ne diviene la totale estraneità del sub criterio in disamina rispetto all'oggetto concorsuale e, comunque, alle prerogative di un professionista, visto che quest'ultimo dovrebbe essere prescelto per le sue competenze e non per l'elargizione di benefit. Quanto sopra a meno di dover pensare che il comune resistente voglia

dotare ciascun settore interessato alla consulenza dedotta in gara di un software/hardware ad hoc, con conseguente moltiplicazione dei pani e dei pesci di biblica memoria, ma in questo caso mancherebbe anche l'obbligo per il professionista di farsi carico del collegamento internet!

Da ultimo anche il sub elemento 1 è illegittimo perché generico ed indeterminato pur a fronte della richiesta di un avvocato "tuttologo", con la conseguenza che non può fregiarsi della definizione di "soluzione migliorativa" ma di "variante" (*"...in sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito"*, Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 6793 del 08/10/2019), laddove la legge di gara è carente dei requisiti minimi che le varianti

devono rispettare ai sensi del comma 14 dell'art. 95.

In forza di quanto sopra, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso introduttivo, e le domande ivi formulate, in adesione alle censure in esso sostenute, per le ragioni esposte nel presente atto di intervento.

Con rifusione delle spese di lite.

Ai fini del pagamento delle spese di giustizia si dichiara che, in ragione del presente atto, non è dovuto il contributo unificato ex DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Milano, li 26 novembre 2019

Con osservanza

Avv. Max Diego Benedetti

Avv. Fabio Andrea Bifulco

Avv. Maurizio Boifava

Avv. Joseph Francesco Giacomo Brigandì

Avv. Andrea Ivan Bullo

Avv. Alessandro Dal Molin

Avv. Francesco De Marini

Avv. Filippo Martinez

Avv. Simona Motta

Avv. Fabio Pellicani

Avv. Guido Reggiani

Avv. Ruggero Tumbiolo



MANDATO:

Il sottoscritto Avvocato Joseph F. Brigandì, nella sua qualità di Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, della "Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM", c.f. 95001650167, p. iva. 00662790161, con sede in 20145 Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, conferisce in nome e per conto della medesima mandato agli Avv.ti Max Diego Benedetti (C.F. BNDMDG77L14F205C), Fabio Andrea Bifulco (C.F. BFLFND66A05F205R), Joseph F. Brigandì (C.F. BRGJPH78C09F205V), Andrea Ivan Bullo (C.F. BLLNRV71L29F205V), Alessandro Dal Molin (C.F. DLMLSN76E08F205Q), Francesco De Marini (C.F. DMRFNC75L16A794B), Filippo Martinez (C.F. MRTFPP69R10G273B), Simona Motta (C.F. MTTSMN76E50L400D), Fabio Pellicani (C.F. PLLFBA58T26F205U), Guido Reggiani (C.F. RGGGDU81A07F205T), tutti del Foro di Milano, nonché agli Avv.ti Maurizio Boifava (C.F. BFVMRZ64P23F205K) del Foro di Monza e Ruggero Tumbiolo (C.F. TMBRGR59T29A462Y) del Foro di Como, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge connessa al presente mandato, per assistere la stessa SOLOM avanti al T.A.R. Lombardia, Milano, nel ricorso promosso contro il Comune di Pieve Emanuele (MI), ivi compresa quella di proporre ogni atto ritenuto opportuno, in ogni suo stato e grado, anche cautelare, d'esecuzione e d'appello avanti al Consiglio di Stato, transigere la causa, rinunciare agli atti, di farsi sostituire, nonché quella di agire sia congiuntamente sia disgiuntamente, eleggere altri domicili e nominare nuovi difensori e procuratori.

Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Francesco De Marini, in 20122 Milano, Via E. Visconti Venosta, n. 7.

Autorizzo, inoltre, la comunicazione ed il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Procura rilasciata, sottoscritta ed asseverata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, D.P.C.M. del 16 febbraio 2016, n. 40.

Milano, 25 novembre 2019

Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM

Avvocato Joseph F. Brigandì



Vera ed autografa la firma




Avv. Francesco De Marini

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Francesco De Marini, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con provvedimento rilasciato il 18 novembre 2008, ai sensi della Legge del 21 gennaio 1994, n. 53, ho notificato per conto della SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", c.f. 95001650167, p. iva. 00662790161, con sede in 20145 Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, in persona del Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Joseph F. Brigandì, il retroesteso atto di intervento *ad adiuvandum*, nel ricorso promosso dinanzi al T.A.R. per il Lombardia, Milano, dagli Avvocati Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Filippo Martinez, Fabio Pellicani E Ruggero Tumbiolo, in proprio e con gli Avv.ti Max Diego Benedetti, Joseph Francesco Giacomo Brigandì, Alessandro Dal Molin, Francesco De Marini, Simona Motta e Guido Reggiani, che dichiaro conforme all'atto nativo digitale, come segue:

- previa iscrizione al n. 1170 del mio cronologico al COMUNE DI PIEVE EMANUELE, p. iva 04239310156, c.f. 80104290152, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede in 20090 Pieve Emanuele (MI), Via Viquarterio n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. 78776574736-3 in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Milano, succ. 11.

Avv. Francesco De Marini



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Francesco De Marini, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con provvedimento rilasciato il 18 novembre 2008, ai sensi della Legge del 21 gennaio 1994, n. 53, ho notificato per conto della SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", c.f. 95001650167, p. iva. 00662790161, con sede in 20145 Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, in persona del Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Joseph F. Brigandì, il retroesteso atto di intervento *ad adiuvandum*, nel ricorso promosso dinanzi al T.A.R. per il Lombardia, Milano, dagli Avvocati Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Filippo Martinez, Fabio Pellicani E Ruggero Tumbiolo, in proprio e con gli Avv.ti Max Diego Benedetti, Joseph Francesco Giacomo Brigandì, Alessandro Dal Molin, Francesco De Marini, Simona Motta e Guido Reggiani, che dichiaro conforme all'atto nativo digitale, come segue:

- previa iscrizione al n. 1171 del mio cronologico agli Avvocati **FABIO ANDREA BIFULCO, MAURIZIO BOIFAVA, ANDREA IVAN BULLO, FILIPPO MARTINEZ, FABIO PELLICANI e RUGGERO TUMBIOLO**, nel domicilio eletto in giudizio presso lo Studio dell'Avvocato Francesco De Marini in 20122 Milano, Via E. Visconti Venosta, n.7, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. **78776572041-8** in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Milano, succ. 11.

Avv. Francesco De Marini



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Francesco De Marini, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con provvedimento rilasciato il 18 novembre 2008, ai sensi della Legge del 21 gennaio 1994, n. 53, ho notificato per conto della SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", c.f. 95001650167, p. iva. 00662790161, con sede in 20145 Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, in persona del Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Joseph F. Brigandì, il retroesteso atto di intervento *ad adiuvandum*, nel ricorso promosso dinanzi al T.A.R. per il Lombardia, Milano, dagli Avvocati Fabio Andrea Bifulco, Maurizio Boifava, Andrea Ivan Bullo, Filippo Martinez, Fabio Pellicani E Ruggero Tumbiolo, in proprio e con gli Avv.ti Max Diego Benedetti, Joseph Francesco Giacomo Brigandì, Alessandro Dal Molin, Francesco De Marini, Simona Motta e Guido Reggiani, che dichiaro conforme all'atto nativo digitale, come segue:

- previa iscrizione al n. 1172 del mio cronologico all'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, c.f. 80098730155, in persona del Presidente, e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in 20122 Milano, Via Carlo Freguglia, 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. **78776572042-9** in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Milano, succ. 11.

Avv. Francesco De Marini



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.

Avv. FRANCESCO DE MARINI
Via E. Visconti Venosta, 7 - 20122 MILANO
Tel. 02.54107567 - Fax 02.36514955

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

PRE: 30124 Sez: 04 Operaz: 204
Causale: 02 27/11/2019 17:04
Desc: n° 103 Tariffa: 3,95 Affec: 3,95

Cod. AD: 78776570418 Cod. AR: 67765320418
Bollo (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.

Avv. FRANCESCO DE MARINI
Via E. Visconti Venosta, 7 - 20122 MILANO
Tel. 02.54107567 - Fax 02.36514955

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

PRE: 30124 Sez: 04 Operaz: 204
Causale: 02 27/11/2019 17:09
Desc: n° 103 Tariffa: 3,95 Affec: 3,95

Cod. AD: 787765720418 Cod. AR: 67765320418
Bollo (accettazione manuale) TASSE

111
111
111

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (avviso ed avviso di esodo) Mod. 22C
È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	CAP	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	CAP	COMUNE	PROV.

Avv. FRANCESCO DE MARINI
Via E. Visconti Venosta, 7 - 20122 MILANO
Tel. 02.54107567 - Fax 02.38514955

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Filiale: 30124 Sez. 04 Spett.le SA
Causale: RE 27/11/2019 17:07
Peso gr.: 105 Imposta f. 8,95 ART. 6 B/S

Cod. 45: 107105720429 Cod. 46: 08716270478
Bollo (accettazione manuale) TASSE